

Servizi Ambiente - Politiche Energetiche

Anno 2012 – Circ. n. 50 del 31/08/2012 SC-fa

ARGOMENTO: Ambiente

Titolo: Ambiente - D.M. 141/2012 - Modifiche al D.M. 52/2011 istitutivo del sistema telematico SISTRI – Sospensione in virtù del Decreto Crescita convertito in legge.

Informiamo che il **prossimo 7 settembre** entrerà in vigore il **decreto del Ministero dell'Ambiente n. 141 del 25 maggio 2012** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2012 n. 196), recante **modifiche al D.M. 52/2011 istitutivo del SISTRI**, il sistema telematico di controllo della tracciabilità dei rifiuti mai partito a pieno regime e da ultimo sospeso fino al 30 giugno 2013 dallo stesso Ministero con il cd. Decreto Crescita, D.L. n. 83 del 22 giugno scorso (cfr circolare del Servizio, n. 47/2012).

Prima di proporre, in sintesi, le novità introdotte dal Decreto 141 in commento, è bene evidenziare che le disposizioni ivi contenute non sono idonee ad apportare le previste modifiche al D.M. 52/2011, poiché esse, con l'entrata in vigore il prossimo 7 settembre, intervengono dopo la sospensione fino al 30 giugno 2013 “di ogni adempimento informatico” del SISTRI, disposta dall'art. 52 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134, in vigore dal 12 agosto 2012.

L'efficacia delle disposizioni modificative del Decreto 141 rimane pertanto sospesa.

Di seguito, una sintesi delle stesse:

- **Soggetti obbligati**

Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i Centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 8 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania. Gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento rifiuti possono delegare, in attesa della voltura dell'autorizzazione, l'iscrizione e l'applicazione delle procedure SISTRI a soggetti terzi in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione di impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI è effettuata a nome del soggetto gestore.

- **Contributo annuale**

Il Decreto 141 stabilisce che il contributo annuale per l'iscrizione al SISTRI, per l'anno 2012, deve essere effettuato entro il 30 novembre prossimo; ma, data la sospensione del SISTRI stabilita con norma di rango primario (art. 52 del Decreto Crescita innanzi citato, convertito in Legge ed in vigore dal 12 agosto scorso), il disposto sul pagamento del contributo per l'anno 2012 non ha efficacia.

- **Consegna dei dispositivi**

L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi.

In tali ipotesi, i soggetti tenuti alla compilazione della “Scheda Sistri-Area Movimentazione” adempiono agli obblighi previsti mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la “Scheda Sistri-Area Registro Cronologico” entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi.

La riga della "Scheda Sistri-Area Registro Cronologico" corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, è compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto. Il dato relativo alla quantità di rifiuti movimentati deve essere espresso in chilogrammi, o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi.

- **Dispositivi elettronici aggiuntivi**

E' previsto che i soggetti interessati, imprese ed enti, possano richiedere, entro un numero massimo, dispositivi aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente assegnati: massimo 2 dispositivi fino a 20 addetti per unità locale, massimo 4 dispositivi da 21 a 50 addetti per unità locale, massimo 6 dispositivi da 51 a 250 addetti per unità locale, massimo 8 dispositivi da 251 a 500 addetti per unità locale, e massimo 10 dispositivi oltre 500 addetti per unità locale.

E' eccezionalmente prevista la possibilità di richiedere un numero maggiore di dispositivi, oltre i limiti stabiliti, previa presentazione ed accettazione dei motivi alla base della richiesta e nei limiti della disponibilità tecnologica. L'entità del contributo per ogni dispositivo USB aggiuntivo richiesto è stabilita in Euro 100,00.